

## DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

## PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L’anno 2022, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella Casa Comunale,

T R A

il Comune di Rometta (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell’Area Amministrativa, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Rometta Piazza Margherita, a quanto infra facoltizzato in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale n. 86 del 24/12/2020;

E

L’Avvocato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_ (di seguito: legale), con Studio in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Premesso:

* Che il Comune di Rometta intende ricorrente avverso la sentenza 33/2020 emessa dal Giudice di Pace di Rometta;
* Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 08.04.2015 e s.m.i., è stato approvato lo schema del disciplinare, regolante i rapporti tra questo Ente e i professionisti incaricati;
* Che con deliberazione n. 63 del 25.08.2022 immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha deliberato di proporre appello davanti al Tribunale di Messina avverso la Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rometta n. 48/2022;
* Che con determinazione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, comma 2, lett. a), e a seguito di procedura comparativa è stato affidato, all’Avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’incarico di fiducia del Comune di Rometta per\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ impegnando, nel contempo, le relative somme;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L’incarico ha per oggetto: Patrocinio legale davanti al Tribunale di Messina avverso la sentenza n, 48/2022 emessa dal Giudice di Pace di Rometta;
2. Il Legale si impegna ad applicare e percepire, per l’incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, il corrispettivo omnicomprensivo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_corrispondente ai valori minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/14, come modificato con D.M. n. 37/2018, relativo ai parametri professionali (in materia civile, penale e stragiudiziale), tale corrispettivo verrà decurtato del 30% in caso di vittoria con compensazione delle spese operata dal giudice e del 50% in caso di soccombenza.

Resta fermo, comunque, il diritto del legale al rimborso delle spese di contributo unificato, di notifica e/o delle spese vive sostenute per l’avvio e nel corso del giudizio, nella misura corrispondente a quanto documentato.

In caso di esito favorevole all’Ente con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ad avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo; al riguardo assume l’impegno a procedere al recupero delle spese di lite a fronte del riconoscimento delle sole spese vive da parte del Comune.

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

1. Considerato che le competenze legali vengono rapportate ai nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, determinati con il già richiamato D.M. 55/14, come modificato con D.M. n. 37/2018, nell’ipotesi di contenzioso avente carattere di serialità il Comune, qualora chiamato in giudizio, corrisponderà al professionista incaricato il compenso parametrato al valore complessivo del contenzioso in rapporto ai minimi decurtati delle percentuali già indicate.

Qualora, invece l’Ente ritenga di agire contro più soggetti che assumono identica posizione processuale, in relazione al titolo della domanda, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, fermo restando il rimborso delle spese documentate, il compenso unico verrà liquidato con la maggiorazione del 10% per ciascun incarico dal secondo fino al decimo e con la maggiorazione del 5% dall’undicesimo in avanti.

1. Il Legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all’attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione.

In caso di soccombenza il legale incaricato si impegna a rendere parere sull’opportunità di proposizione di appello senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente.

1. L’avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in casi di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere in contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
2. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimenti del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
3. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
4. La sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come pattuizione scritta del compenso nonché come comunicazione di conferimento dell’incarico.
5. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
6. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per la eventuale registrazione in caso d’uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

PER IL COMUNE DI ROMETTA IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE DI ROMETTA IL PROFESSIONISTA